



## COMUNICATO

In relazione agli avvisi bonari inviati dall’Agenzia delle Entrate rispetto agli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del credito e credito cooperativo, prosegue - in stretto contatto con la stessa ABI - la nostra iniziativa tesa a chiarire la questione e a tutelare le colleghi e i colleghi coinvolti.

In questo senso, vi informiamo che l’INPS ha inviato alle proprie sedi la nota che vi alleghiamo.

Sarà nostra cura darvi conto dell’esito delle verifiche in corso e delle eventuali indicazioni operative che da esse riterremo di dover avanzare.

Un cordiale saluto.

*Roma, 11 maggio 2021*

**I Segretari Generali**

FABI- FIRST CISL- FISAC CGIL -UILCA - UNISIN

Lando Sileoni - Riccardo Colombani - Nino Baseotto - Fulvio Furlan - Emilio Contrasto

# NOTA INPS:

PEI (posta elettronica istituzionale)

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI

Al Direttori Regionali

Al Direttori di coordinamento metropolitano

Al Direttori delle Strutture territoriali

Oggetto: Assegni straordinari del Fondo di solidarietà del settore del credito e credito cooperativo. Riliiquidazione della tassazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

Giungono a queste Direzioni richieste di chiarimento, da parte delle strutture territoriali, in merito alla riliiquidazione della tassazione effettuata dall'Agenzia delle entrate in capo ai titolari di assegni straordinari del settore del credito e credito cooperativo.

Come è noto, tali prestazioni sono assoggettate al regime della tassazione separata di cui all'articolo 19 TUIR, con utilizzo dell'aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto (cfr. circolare n. 90/2015) come comunicata dalle banche in qualità di datore di lavoro all'INPS all'atto di presentazione della domanda di accesso alla prestazione.

In base alla normativa vigente il regime di tassazione del trattamento di fine rapporto prevede, al comma 1 del citato articolo 19, che l'Agenzia delle entrate provveda "a riliuidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti."

Al riguardo, sono in corso approfondimenti sulla questione tra l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, e l'Agenzia delle entrate, all'esito dei quali potranno essere forniti gli opportuni chiarimenti.

Direttore Centrale Pensioni  
Gabriele Uselli

Direttore Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali  
Ferdinando Montaldi